



FEDERCHIMICA
ASSOBIOTEC

Associazione nazionale per lo sviluppo
delle biotecnologie

CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MATERIA DI PATENT BOX

OGGETTO: Nuovo Patent Box: modifiche alla bozza di circolare e modifiche al provvedimento n. 48243/2022 del 15 febbraio 2022 - Consultazione pubblica

Premessa

Assobiotec, Associazione nazionale di Federchimica per lo sviluppo delle biotecnologie, rappresenta circa 130 imprese e parchi tecnologici e scientifici operanti in Italia nei diversi settori di applicazione del biotech: salute, agricoltura, ambiente e processi industriali. L'Associazione riunisce realtà diverse - per dimensione e settore di attività - che trovano una forte coesione nella vocazione all'innovazione e nell'uso della tecnologia biotech: leva strategica di sviluppo in tutti i campi industriali e risposta concreta ad esigenze sempre più urgenti a livello di salute pubblica, cura dell'ambiente, agricoltura e alimentazione.

Costituita nel 1986, Assobiotec è socio fondatore di EuropaBio, l'Associazione Europea delle Bioindustrie e di ICBA, l'International Council of Biotechnology Association. In Italia è socio fondatore, attraverso Federchimica, del Cluster Nazionale delle Scienze della Vita ALISEI e del Cluster Nazionale della Chimica verde SPRING. Partecipa costantemente e attivamente ai lavori dei Cluster Blue Growth e del Cluster Agrifood Nazionale CLAN.

In ordine alla consultazione inerente al nuovo regime di Patent Box, Assobiotec alla luce delle peculiarità del settore rappresentato, ritiene debba procedersi come segue:

*

1) – Uniformazione e previsione di un termine unico per l'apposizione della firma digitale con marca temporale e per l'esercizio dell'Opzione. Estensione della Remissione in bonis.

1.1) Paragrafi della circolare/punti del provvedimento:

§ 3.1 dello schema di circolare.

1.2) Nostre osservazioni/contributi:

1.2.1. Al fine di accedere all'agevolazione del nuovo regime di Patent Box, è necessario esercitare un'opzione da comunicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce (3.1 bozza della Circolare).

La bozza della Circolare in oggetto di consultazione pubblica prevede la possibilità di una dichiarazione tardiva, che può essere inserita nella dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine ordinario (3.1 bozza della Circolare).

Per il primo periodo d'imposta di applicazione del PB, ai sensi del paragrafo 11.2. del Provvedimento del 15 febbraio 2022, la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In virtù di quanto detto, per il primo anno di applicazione, ne deriva un evidente svantaggio per i contribuenti che hanno manifestato l'opzione OD nuovo PB, nel termine ordinario e tempestivo del 30 novembre 2022, rispetto ai contribuenti che lo manifesteranno tardivamente entro il 28 febbraio 2023: a) per i primi, il termine per l'apposizione della firma digitale sulla documentazione con marca temporale, scadrà al massimo il 30 maggio 2023 (da calcolare in base al giorno di trasmissione effettivo); b) per i secondi, il termine ultimo di riferimento è il 28 agosto 2023.

Ne deriva che i contribuenti che virtuosamente hanno rispettato il termine ordinario di presentazione, si troverebbero penalizzati rispetto ai contribuenti che trasmetteranno la dichiarazione tardiva, avendo a disposizione meno giorni per predisporre e firmare la documentazione idonea del nuovo Patent Box, tenuto conto dei chiarimenti attesi del nuovo regime ancora in corso di consultazione.

Pertanto, si auspica che, almeno per il primo anno di applicazione, il termine utile per l'apposizione della firma digitale con marca temporale sia uniformato, sia per i contribuenti che hanno esercitato l'opzione tempestivamente sia per coloro che l'hanno esercitata tardivamente.

Qualora tale osservazione fosse accolta, nel Paragrafo 3.1 (ultimo capoverso, pag. 17) della Circolare, relativamente al primo anno di esercizio dell'opzione, potrebbe essere indicata la data precisa e certa del 30 settembre 2023, quale termine ultimo per l'apposizione della firma digitale con marca temporale, valido per tutti i contribuenti (sia che abbiano esercitato l'opzione tempestivamente sia che lo abbiano fatto tardivamente).

*

1.2.2. Considerato quanto precedentemente detto relativamente al termine per l'apposizione della firma digitale con marca temporale, pare opportuno che detto termine sia esteso anche all'esercizio dell'opzione per il nuovo regime di Patent Box.

In tal senso, la nostra proposta è quella di stabilire un unico termine sia per l'apposizione della firma digitale con marca temporale, sia per l'esercizio dell'opzione per il nuovo regime Patent Box e il calcolo dell'agevolazione fiscale, con la conseguente possibilità di includere i risultati definitivi del calcolo in una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine dilazionato del 30 settembre 2023.

Difatti, va considerato che nel corso del periodo intercorrente tra l'esercizio dell'opzione e la predisposizione della documentazione idonea, il numero e la natura degli IP agevolabili oggetto dell'opzione potrebbe variare, con conseguente variazione anche dei dati relativi ai costi agevolabili.

Pertanto, in base all'attuale struttura dello schema di circolare (par. 3.1.), al momento dell'esercizio dell'opzione non si avrebbe alcuna certezza sulla misura dei costi agevolabili che potrebbero variare al momento della predisposizione della documentazione idonea.

Orbene, almeno in relazione al primo anno di esercizio dell'opzione per il nuovo regime Patent Box occorrerebbe uniformare i due termini, quello per la predisposizione della documentazione idonea e apposizione della firma digitale con marca temporale e quello per l'esercizio dell'opzione.

Qualora tale osservazione fosse accolta, al Paragrafo 3.1 della Bozza di Circolare (pag. 15 e ultimo capoverso, pag. 17), relativamente al primo anno di esercizio dell'opzione, potrebbe essere indicata la data precisa e certa del 30 settembre 2023, quale termine ultimo "unico" per l'esercizio dell'opzione per il nuovo regime di Patent Box e l'apposizione della firma digitale con marca temporale (quest'ultimo valido per tutti i contribuenti sia che abbiano presentato l'opzione tempestivamente che tardivamente).

*

1.2.3. Per quanto concerne la Remissione in bonis nel caso in cui il contribuente versi in una condizione di "buona fede" (par. 3.1 dello schema della Circolare, da pag. 16), si osserva che attese

le incertezze concernenti le modalità di esercizio dell'Opzione e la mancanza di chiarimenti interpretativi in materia di nuovo regime di Patent Box, si ritiene possa operarsi una presunzione di "buona fede" del contribuente, con riferimento al primo anno di esercizio dell'opzione.

*

2) – Modifica del limite relativo all'agevolazione dei costi intercompany nel Patent box.

2.1) Paragrafi della circolare/punti del provvedimento:

§ 4.1 del Provvedimento.

2.2) Nostre osservazioni/contributi:

La proposta *de qua* è volta a rimuovere il limite posto sull'eleggibilità dei costi intercompany.

In primo luogo, è doveroso ricordare che tra gli obiettivi principali del regime opzionale di Patent Box vi è quello di concedere l'agevolazione esclusivamente alle imprese che effettivamente svolgono attività di ricerca e sviluppo (R&D). La quota agevolabile, derivante dall'utilizzo degli *intangible assets* è connessa al peso dei costi di ricerca e sviluppo effettivamente sostenuti, ma permangono attualmente talune limitazioni nell'ipotesi di attività di ricerca e sviluppo effettuata infragruppo.

Nello specifico, il paragrafo 4.1 del Provvedimento attuativo prevede che, ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, le spese elencate dalla stessa disposizione rilevano "*purché non sostenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa*".

Rebus sic stantibus, rimangono così esclusi dal calcolo utile ai fini della determinazione dell'agevolazione concessa i costi sostenuti per l'attività di R&D svolta mediante l'affidamento ad altre società appartenenti al medesimo gruppo.

Una simile previsione crea un evidente effetto distorsivo del mercato e discriminatorio nei confronti di alcune Società che svolgono attività R&D, le quali si vedrebbero penalizzate rispetto ad altre per il solo fatto di adottare una struttura organizzativa e produttiva su differenti livelli aziendali,

servendosi dell'apporto di società controllate piuttosto che esternalizzare l'attività a soggetti terzi ovvero svolgere le attività all'interno della propria organizzazione.

La distorsione si concretizza nell'aspetto per cui la norma avvantaggia le società che hanno aggregata la catena del valore in un unico soggetto economico (titolare dell'intangibile) rispetto a gruppi che hanno la catena del valore ripartita su più soggetti economici, ma mantenendo l'IP in capo ad uno solo di essi.

In ogni caso, al fine di ovviare a tale stortura valuti l'Agenzia l'opportunità di fornire una interpretazione alla normativa, tale da includere tra le spese agevolabili anche quelle sostenute con società che controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.